

Codice A1816A

D.D. 3 ottobre 2018, n. 3136

L.R. n. 45/1989 s.m.i. - L.R. n. 4/2009 s.m.i. Autorizzazione lavori finalizzati alla valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Trezzo Tinella (CN), Loc. Fossamagna. Proponente Azienda Agricola Bodda Elisa e Magis Valeria.

In data 09.04.2018 prot. n. 16683 è pervenuta la proposta dell'Azienda Agricola Bodda Elisa e Magis Valeria, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/1989 per i lavori di cui all'oggetto, finalizzata alla realizzazione di impianto di vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Trezzo Tinella – Località Fossamagna.

In data 29/05/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del proponente, dei Carabinieri Forestale Stazione di Alba, del progettista e dei tecnici regionali incaricati. In data 04.06.2018 prot. n. 25451 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha richiesto documentazione integrativa. In data 06.08.2018 prot. n. 36396 pervenivano parte delle integrazioni richieste successivamente completate con le comunicazioni in data 29.08.2018 prot. 38975 e in data 12.09.2018 prot. 40924.

In sintesi, il progetto consiste in lavori di estirpo di bosco avente in parte età superiore ai trenta anni ed in parte età inferiore, di movimento terra, regimazione delle acque e realizzazione di trincee drenanti (così come indicato nelle tavole progettuali e integrative). All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali implementati dalla documentazione integrativa a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento, costituiti da: *Relazione tecnica-illustrativa, la Relazione geologico-geotecnica, la Relazione Forestale, Estratti Cartografici, Planimetria Stato Attuale e Sezioni, Planimetria stato di progetto e Sezioni ecc.*

Il progetto prevede, come da successiva documentazione integrativa, la posa di una condotta interrata, di diametro 30 cm e lunghezza 80 m su un dislivello di circa 30 m per la raccolta delle acque provenienti dalle proprietà Bodda e Magis, posta al confine con altre proprietà entro un'incisione naturale del pendio costituente una linea di deflusso naturale per le acque di scorrimento superficiale e di origine sotterranea. La scelta progettuale non risulta imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. In analogia pertanto con le disposizioni del D.Lgs. n° 152/2006 art. 115 volte ad assicurare il mantenimento della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro, stabilizzazione e conservazione della biodiversità, si ritiene che la copertura del corpo idrico debba essere vietata. La condotta interrata rappresentata alla pag. 5 della Relazione Geologico Idraulica – integrazione agosto 2018, non potrà essere realizzata. L'incisione naturale del versante posta al confine delle proprietà dovrà essere mantenuta come fosso a cielo aperto.

La superficie complessiva interessata dall'intervento risulta di m² 26.270 di cui m² 10.601 con bosco avente età superiore ai trenta anni, m² 9.708 con bosco di età inferiore ai 30 anni, m² 3.975 di prato/pascolo e m² 1.986 di bosco non interessato da interventi come riportato nella Relazione Tecnica specialistica forestale integrativa datata 06.09.2018. Pertanto il Proponente ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 19 comma 4 s.m.i. dovrà provvedere al versamento della compensazione monetaria pari ad €. 11.925,00 in base ai criteri dettati dalla D.G.R. n. 23-4637 del 06.02.2017. I volumi totali di scavo e riporto corrispondono a m³ 1.290,93 secondo quanto indicato nella Relazione Geologica.

L'istruttoria è svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, unicamente al fine di verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nel seguito.

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.09.2018, n° 3/AMB;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 34/2018 e 19 della LR n° 4/2009 s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., sulla base delle indagini condotte dai professionisti l'Azienda Agricola Bodda Elisa e Magis Valeria, alla realizzazione di "*lavori finalizzati alla valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio*", in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, che interesserà come indicato nella Relazione Tecnica specialistica forestale datata 06.09.2018 m² 26.270 di cui m² 10.601 con bosco avente età superiore ai trenta anni, m² 9.708 con bosco di età inferiore ai 30 anni, m² 3.975 di prato/pascolo e m² 1.986 di bosco non interessato da interventi ed un volume di movimento terra di m³ 1.290,93 (secondo quanto indicato nella Relazione Geologica) in località Fossamagna, su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Trezzo Tinella (CN), al Foglio 5, mappali n° 634 (parte), 344, 345, 383, 389, 632, 636, 638 e 641, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologica e forestale di progetto ed integrative, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. la condotta interrata prevista (Relazione Geologico Idraulica – integrazione agosto 2018, pag. 5) non potrà essere realizzata: l'incisione naturale del versante posta al confine della proprietà BODDA dovrà essere mantenuta come fosso a cielo aperto;
3. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovranno essere verificate in corso d'opera la stabilità delle pareti di scavo delle trincee drenanti, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. (DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
8. l'area immediatamente a valle del recapito finale delle acque raccolte dovrà essere adeguatamente protetta per evitare l'innescò di processi erosivi;
9. dovranno essere mantenute le scarpate a monte della proprietà che fanno da confine con la superficie d'intervento oltre alle scarpate di monte e di valle della pista di valle;
10. dovrà essere realizzata prima la regolarizzazione del versante e poi i drenaggi profondi. Tali opere, al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire il drenaggio dell'intero spessore della coltre costituita da riporti più il terreno agrario; nelle parti a valle delle linee di drenaggio (dove possibile anche a monte) dovrà essere costruito un pozzetto di controllo;
11. in prossimità della parte terminale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posta una palina di segnalazione per poter intervenire sulle tubazioni in caso di malfunzionamento o perdita di efficienza delle stesse;
12. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
13. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
14. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); In questo caso il materiale di scavo riutilizzato in sito come riporto dovrà rispettare quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
15. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
16. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
17. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri;
18. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti / riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
19. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;

20. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

I lavori devono essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi della LR n. 45/1989 art. 8 (Cauzione) comma 2 e art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti delle modificazioni/trasformazioni del suolo ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 s.m.i., art. 19 comma 4 e della D.G.R. n. 23-4637 del 06/02/2017 la ricevuta del versamento per la compensazione monetaria pari ad € 11.925.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere rispettate tutte le disposizioni dettate dal DPR n. 120/2017, riguardanti la normativa vigente sulle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I funzionari estensori
Dott. For. Alessandro Turco
Dott. Geol. Matteo Brovero

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE